SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 291-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato il 19 dicembre 1979 dalla 10^a Commissione permanente (Industria, comercio, turismo) — degli articoli 6, 7 e 8

DAL

DISEGNO DI LEGGE n. 291

(« Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e alla legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni »)

d'iniziativa dei senatori de' COCCI, DEL NERO, FRACASSI, GIACOMETTI, AMADEO e CENGARLE

(approvato dalla Commissione, in sede deliberante, nella data predetta)

Modifiche e integrazioni alla legge 10 giugno 1978, n. 295, sull'esercizio delle assicurazioni private contro i danni

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il quadro E dell'allegato II della legge 10 giugno 1978, n. 295, è modificato come segue:

| Livello di funzione | Qualifica | Posti di qualifica | Funzione | Posti di funzione |
|---------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|
| D | Dirigente Superiore | 3 | Ispettore generale | 3 |
| E | Primo Dirigente | 6 9 | Ispettore capo | 6 9 |

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 90 della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono aggiunti i seguenti:

« Al ruolo tecnico-ispettivo della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo si accede solo ed esclusivamente con le modalità di cui agli articoli 92 e 93.

Agli appartenenti al servizio tecnicoispettivo è attribuita una indennità di vigilanza la cui misura è determinata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto è determinata anche la misura giornaliera della indennità di vigilanza esterna da attribuire agli ispettori allorchè svolgono l'attività di cui all'articolo 69 ».

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge la qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico-ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al quadro E dell'allegato II della legge 10 giugno 1978, n. 295, è conferita mediante scrutini per merito comparativo ai quali sono ammessi gli impiegati della carriera direttiva dello stesso ruolo con qualifica non inferiore ad ispettore superiore in possesso dell'anzianità di quattro anni di complessivo servizio nella qualifica superiore a quella di ispettore.